

Statuto dell'Associazione Alumnae del Collegio Nuovo

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una Associazione denominata "Associazione Alumnae del Collegio Nuovo" (di seguito "Associazione").

L'Associazione riunisce le alunne laureate e laureande che hanno compiuto gli studi universitari nel Collegio Nuovo di Pavia - Fondazione Sandra e Enea Mattei, via Abbiategrasso 404, Pavia (di seguito "Collegio Nuovo").

L'Associazione è indipendente, apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Scopi

Scopi dell'Associazione sono:

- contribuire a valorizzare e accrescere il prestigio e la conoscenza del Collegio Nuovo in Italia e all'estero
- collaborare con il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Sandra e Enea Mattei e con la Rettrice del Collegio Nuovo nell'attuazione dei fini dell'Istituzione, nel rispetto delle loro competenze
- patrocinare e attuare iniziative, con particolare attenzione alle alunne in corso di studi e alle neolaureate, finalizzate alla formazione e alla crescita professionale, anche mediante l'erogazione di borse di studio, contributi e premi di merito
- promuovere, in particolare attraverso la valorizzazione del ruolo delle laureate, lo scambio di esperienze e informazioni, attività di *networking* e *coaching*, anche per supportare l'ingresso nel mondo delle professioni e per affiancare nelle transizioni e nello sviluppo di carriera
- favorire la creatività e la generazione di nuove idee, anche sostenendo la fase di avvio di progetti particolarmente innovativi
- contribuire a rendere vivi e attivi i legami di amicizia e solidarietà, potenziando il senso di appartenenza alla comunità del Collegio Nuovo, valorizzandone la sua plurale diversità culturale
- collaborare con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali aventi finalità analoghe o complementari, per facilitare un reciproco scambio di esperienze, e in particolare con l'Università di Pavia e la sua Associazione Laureati.

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Pavia, via Abbiategrasso 404, presso il Collegio Nuovo.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Associati

L'Associazione si compone di associati ordinari, di associati onorari e di associati sostenitori.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri, secondo le specifiche caratteristiche della categoria di associati alla quale appartengono.

Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Essi hanno, in particolare, diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione; gli associati esercitano il diritto formulando richiesta scritta all'Associazione.

Tutti gli associati hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Gli associati informano periodicamente l'Associazione sulla loro carriera, attività e residenza, comunicando tempestivamente le variazioni, e fanno pervenire alla Biblioteca del Collegio Nuovo copia delle loro pubblicazioni.

La qualità di associato si acquista con le modalità indicate agli articoli 6 (Associati ordinari), 7 (Associati onorari) e 8 (Associati sostenitori) del presente Statuto.

La qualità di associato si perde per (i) morte, (ii) recesso o (iii) esclusione. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi e per violazione dei doveri stabiliti dal presente Statuto, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, incluso il versamento delle quote associative. L'esclusione è deliberata, con decisione scritta e motivata, dal Collegio dei Garanti, previa audizione in contraddittorio dell'associato interessato. Gli associati receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. La perdita della qualità di associato comporta la decadenza di ogni diritto derivante dalla qualità di associato e la chiusura della relativa posizione nel Libro Soci.

Articolo 6 - Associati ordinari

Sono associati ordinari dell'Associazione le alunne laureate e laureande che abbiano compiuto gli studi universitari, almeno in parte, nel Collegio Nuovo.

La domanda di ammissione all'Associazione è presentata dall'interessata al Consiglio Direttivo in forma scritta.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessata ed è annotata nel Libro Soci.

Il diniego di ammissione deve essere motivato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione e comunicato all'interessata e al Collegio dei Garanti. Avverso il diniego motivato di ammissione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto l'interessata può ricorrere al Collegio dei Garanti, chiedendo che si pronunci sull'istanza. Il Collegio dei Garanti è convocato e decide nel termine di sessanta giorni.

Gli associati ordinari si impegnano a evidenziare il proprio *status* di Alumna/Alumna del Collegio Nuovo nel curriculum, nelle pubblicazioni e nei diversi contesti professionali, qualora possibile.

Gli associati ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, per la realizzazione delle finalità statutarie e a copertura delle spese di organizzazione. Il versamento della quota associativa va effettuato di norma entro il mese di maggio di ogni anno e ha validità per l'anno solare.

Gli associati ordinari iscritti da almeno un mese nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

Gli associati ordinari non in regola con il versamento della quota associativa annuale non hanno diritto di voto né attivo né passivo.

Articolo 7 - Associati onorari

Sono associati onorari dell'Associazione le persone che abbiano acquisito meriti particolari nei confronti dell'Associazione.

La nomina degli associati onorari è di competenza dell'Assemblea che delibera a maggioranza dei presenti su proposta unanime del Consiglio Direttivo e in accordo con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sandra e Enea Mattei.

Gli associati onorari sono esentati dal versamento della quota associativa annuale.

Gli associati onorari che siano stati associati ordinari per almeno un anno possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo; gli associati onorari che, viceversa, non siano stati associati ordinari per almeno un anno possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto attivo e passivo.

Articolo 8 - Associati sostenitori

Sono associati sostenitori dell'Associazione gli associati ordinari che ne sostengono l'attività per l'anno in corso con contributi volontari finanziari o altre utilità, nella misura minima stabilita dal Consiglio Direttivo eccedente la quota associativa annuale.

La qualifica di associato sostenitore per l'anno in corso è automatica.

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- la Presidente
- la Vice-Presidente
- la Segretaria
- la Tesoriera
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Articolo 10 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea costituisce il luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione.

Deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio; deve essere inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo degli associati con diritto di voto.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidente o, in assenza di questa, dalla Vice-Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea. L'Assemblea viene convocata con comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, da inviarsi agli associati almeno sette giorni prima della riunione.

La convocazione è altresì inviata con identiche modalità al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Garanti, ed è estesa ai membri del Consiglio Direttivo che non siano convocati in qualità di associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e, in seconda convocazione (da tenersi in data diversa dalla prima convocazione), qualunque sia il numero dei presenti di persona o a mezzo delega conferita ad altro associato.

Ogni associato con diritto di voto ha diritto a un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe. Le deleghe non possono essere conferite né ai membri del Consiglio Direttivo, né ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, né ai membri del Collegio dei Garanti.

L'Assemblea è di norma presieduta dalla Presidente, sia se convocata in via ordinaria che straordinaria. In assenza della Presidente, essa è presieduta dalla Vice-Presidente o, in subordine, da persona delegata dalla Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea stessa.

Per deliberare la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

L'Assemblea ordinaria:

- formula gli indirizzi generali della vita associativa
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- provvede in modo definitivo alla sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo che siano cessati dalle loro funzioni
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- revoca i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- elegge i componenti del Collegio dei Garanti
- revoca i componenti del Collegio dei Garanti
- nomina, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, gli associati onorari
- approva la relazione annuale della Presidente
- approva il rendiconto consuntivo annuale (o bilancio) e il bilancio preventivo proposti dal Consiglio Direttivo, nonché la relazione al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti
- delibera su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dagli associati.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto dell'Associazione
- scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di nove membri.

Ne fanno parte:

- sei consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati
- l'ultima Presidente dell'Associazione
- il Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Sandra e Enea Mattei (o un suo delegato scelto tra i Consiglieri d'Amministrazione)
- la Rettrice del Collegio Nuovo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo potrà partecipare, su invito del Consiglio Direttivo, una rappresentanza delle alunne del Collegio Nuovo in corso di studi, di regola individuata nella figura delle Decane elette annualmente dalle alunne in corso di studi.

La durata del mandato dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea è di quattro anni; i consiglieri che abbiano espletato due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili.

I consiglieri che senza giustificato motivo siano assenti a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo cessano dalle loro funzioni e non sono immediatamente rieleggibili.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio Direttivo viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva Assemblea annuale, la quale provvederà in modo definitivo. Le funzioni del consigliere nominato in tal modo dall'Assemblea cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del consigliere che aveva sostituito. Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio Direttivo non fosse ratificata dall'Assemblea, le deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio Direttivo rimarranno nondimeno valide.

I consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea a maggioranza semplice; in caso di revoca dell'intero Consiglio, decadono tutte le cariche sociali in essere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dalla Presidente o, in assenza o impedimento di questa, dalla Vice-Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, da inviarsi ai suoi componenti almeno sette giorni prima della riunione, ed in caso di urgenza almeno 48 ore prima della riunione.

La convocazione è altresì inviata con identiche modalità al Collegio dei Revisori dei Conti e al Collegio dei Garanti.

La convocazione è estesa con identiche modalità alla rappresentanza delle alunne del Collegio Nuovo in corso di studi.

Il Consiglio Direttivo può essere inoltre convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è costituito regolarmente con la presenza della maggioranza dei membri. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione nel rispetto delle indicazioni espresse dall'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 (Assemblea degli associati) del presente Statuto.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- adotta i provvedimenti necessari per il perseguimento degli scopi dell'Associazione, nel rispetto degli indirizzi generali della vita associativa formulati dall'Assemblea
- elegge la Presidente dell'Associazione
- elegge la Vice-Presidente dell'Associazione
- elegge la Segretaria dell'Associazione
- elegge la Tesoriera dell'Associazione
- delibera sull'ammissione dei nuovi associati
- prende atto delle perdite della qualifica di associato per morte, recesso o esclusione
- formula le proposte di nomina degli associati onorari
- delibera sull'entità delle quote associative annuali e sulla misura minima del contributo di cui all'articolo 8 (Associati sostenitori) del presente Statuto
- redige il rendiconto consuntivo annuale (o bilancio) e il bilancio preventivo, su indicazione della Tesoriera, avendo cura di documentare l'interesse generale delle attività esercitate e - qualora ricorra - il carattere secondario e strumentale delle attività diverse
- attribuisce, su proposta della Presidente, poteri di firma ai membri del Consiglio Direttivo
- conferisce incarichi speciali per determinate funzioni a singoli membri del Consiglio Direttivo
- nomina i consiglieri a titolo provvisorio
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dalla Presidente nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 12
- delibera sull'opportunità di accettare donazioni, legati ed eredità o rinunciarvi
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di beni immobili
- delibera sulla costituzione di sezioni
- conferisce borse di studio, sussidi di perfezionamento, e promuove la redazione di pubblicazioni
- propone all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.

Articolo 12 - Presidente

La Presidente dell'Associazione è eletta dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea.

La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e agli atti che impegnano l'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, la Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo
- predispose la relazione annuale per l'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati.

In caso di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno consultandosi preventivamente in via informale con il Consiglio Direttivo, che provvederà a ratificare nella sua successiva riunione i provvedimenti così assunti.

Articolo 13. Vice-presidente

La Vice-Presidente dell'Associazione è eletta dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea.

La Vice-Presidente svolge tutte le funzioni in capo alla Presidente, in caso di suo impedimento.

Articolo 14 - Segretaria

Le funzioni di Segretaria dell'Associazione sono svolte da persona eletta dal Consiglio Direttivo, identificata tra gli associati dell'Associazione o tra i membri del Consiglio Direttivo, anche qualora non siano associati. Il

Consiglio Direttivo può chiedere alla Rettrice del Collegio Nuovo di svolgere le funzioni di Segretaria.

La carica di Segretaria perdura fino alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo che l'ha eletta. La Segretaria è rieleggibile più volte.

Qualora la persona eletta non sia un membro del Consiglio Direttivo, la Segretaria partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La Segretaria coadiuva la Presidente nelle sue attività.

Svolge le funzioni di Segretaria dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Redige, conserva ed aggiorna i libri sociali quali:

- il Libro Soci
- il Libro Verbali delle Assemblee
- il Libro Verbali del Consiglio Direttivo

e qualsiasi altro libro necessario alle attività dell'Associazione.

Gli estratti relativi sono ritenuti conformi agli originali quando portano la firma del Presidente e della Segretaria.

Articolo 15 - Tesoriera

Le funzioni di Tesoriera dell'Associazione sono svolte da persona eletta dal Consiglio Direttivo, identificata tra gli associati dell'Associazione o tra i membri del Consiglio Direttivo, anche qualora non siano associati. Il Consiglio Direttivo può chiedere alla Rettrice del Collegio Nuovo di svolgere le funzioni di Tesoriera.

La carica di Tesoriera perdura fino alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo che l'ha eletta. La Tesoriera è rieleggibile più volte.

Qualora la persona eletta non sia un membro del Consiglio Direttivo, la Tesoriera partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

La Tesoriera amministra il patrimonio e gli aspetti economico-finanziari dell'Associazione, secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ha poteri di ordinaria amministrazione ed opera con firma libera e disgiunta sulle disponibilità liquide depositate in Istituti di credito presso i quali l'Associazione ha acceso conti correnti.

Richiede il versamento delle quote associative annuali agli associati. Coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo annuale o bilancio e della bozza del bilancio preventivo.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e uno supplente, eletti dall'Assemblea anche tra i non associati. Uno dei componenti effettivi e il supplente devono essere iscritti nel registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

La durata del mandato dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è di quattro anni; i suoi componenti sono rieleggibili più volte.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere revocati dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa altresì all'Assemblea; i suoi componenti hanno diritto di voto in funzione della posizione associativa di ciascun componente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il rendiconto consuntivo annuale o bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo e predisponde la propria relazione per l'Assemblea.

Articolo 17 - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati.

La durata del mandato dei componenti del Collegio dei Garanti è di quattro anni; i suoi componenti sono rieleggibili più volte.

I componenti del Collegio dei Garanti possono essere revocati dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Il Collegio dei Garanti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Collegio dei Garanti partecipa altresì all'Assemblea; i suoi componenti hanno diritto di voto in funzione della posizione associativa di ciascuno di essi.

Il Collegio dei Garanti si riunisce ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Al Collegio dei Garanti competono:

- la valutazione dei comportamenti o degli atti degli associati contrari alla correttezza, al decoro e all'immagine dell'Associazione
- la valutazione di violazioni delle disposizioni del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti decide sui ricorsi avverso i dinieghi motivati di ammissione e sulla esclusione degli associati.

Articolo 18 - Sezioni

L'Associazione può costituire sezioni nel rispetto del presente Statuto ovunque esistano nuclei di associati.

La proposta di costituzione di una sezione, a firma di almeno tre associati, deve essere presentata al Consiglio Direttivo per approvazione. Ove costituita, la sezione identifica un suo referente che si mantiene in stretto contatto con il Consiglio Direttivo, aggiornandolo sulle attività della sezione.

Articolo 19 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni dalla stessa acquisiti, oltre che da somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.

Le entrate dell'Associazione sono costituite, altresì, da:

- quote associative versate annualmente dagli associati
- sovvenzioni di enti pubblici e privati, erogazioni liberali o donazioni
- introiti derivanti da manifestazioni e da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione o altro, da azioni promozionali, e da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi vigenti, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono lo scopo dell'Associazione
- eventuali corrispettivi specifici richiesti a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.

L'Associazione ha il divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che non sia diversamente imposto per legge.

Articolo 20 - Esercizio sociale e rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di consentirne la consultazione a ogni associato, nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del rendiconto stesso.

Articolo 21 - Scioglimento e destinazione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione delle attività dell'Associazione, gli avanzi di gestione ed il suo patrimonio non potranno in nessun modo essere distribuiti; dopo la liquidazione, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Sandra e Enea Mattei o ad altra associazione o fondazione con finalità analoghe all'Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 22. Tecnologie di comunicazione a distanza

Tutte le attività dell'Associazione e dei suoi Organi (incluse, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, le comunicazioni, le richieste, le convocazioni e le partecipazioni alle riunioni e alle adunanze, nonché l'espressione di voto) possono essere realizzate avvalendosi di tecnologie di comunicazione a distanza, a condizione che rendano possibile accertarsi dell'identità della persona in modo adeguato alla fattispecie concreta e tenuto conto dell'evoluzione e della disponibilità tecnologica del momento.

Articolo 23 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti: in mancanza di un accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede legale dell'Associazione.

Articolo 24 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alla norma di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed alle leggi speciali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Statuto così come deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione Alumnae del Collegio Nuovo in data 13 dicembre 2021